

*LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE AGLI
ATTI IMPOSITIVI DEGLI ENTI LOCALI*

Enrico Cecchin



LA NOTIFICAZIONE

La notifica é il procedimento formale con il quale si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l'esistenza di un determinato fatto od atto che lo riguarda.

Tale procedimento deve essere effettuato da soggetto abilitato, il quale, nel consegnare l'atto stende una relata di notifica, che costituisce la documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.



LA NOTIFICAZIONE

La relata di notifica è l'atto con il quale l'agente notificatore attesta i fatti dal medesimo compiuti e avvenuti in sua presenza, le modalità di consegna, le dichiarazioni eventualmente ricevute, i soggetti cui la copia e/o le copie sono state consegnate.

Essa ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso delle attestazioni relative alle attività compiute dall'agente notificatore



LA NOTIFICAZIONE

Il procedimento è regolato principalmente dal codice di procedura civile agli articoli 137 e seguenti.

Le modalità di notifica degli atti aventi natura tributaria sono disciplinate anche dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60.



I soggetti

Il procedimento di notifica è compiuto in via ordinaria dall'ufficiale giudiziario, in quanto ausiliario del giudice civile.

La notifica degli atti amministrativi può essere effettuata dai messi comunali come previsto dall'art. 10 della legge 265/99

La notifica attraverso il servizio postale è effettuata dagli agenti postali, in applicazione della legge 890/82



I PRINCIPI GENERALI

La notificazione è effettuata mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (art. 137 c.p.c.).

L'eseguita notificazione viene certificata dall'agente notificatore mediante la relazione, da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto. Nella relazione deve essere indicata la persona alla quale è stato consegnato l'atto e la sua qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dal messo, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (art. 148 c.p.c.).



I PRINCIPI GENERALI

Notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.)

La notificazione in mani proprie del destinatario può essere eseguita dal messo mediante consegna nelle mani dell'interessato in qualsiasi luogo questi si trovi, entro i limiti di propria competenza territoriale.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la notifica, il notificatore ne dà atto nella relata e la notificazione si considera fatta in mani proprie



I PRINCIPI GENERALI

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

Se la notifica non avviene in mani proprie deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.



I PRINCIPI GENERALI

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.



I PRINCIPI GENERALI

art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento



I PRINCIPI GENERALI

art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte



I PRINCIPI GENERALI

c.p.c. art. 145. Notificazione alle persone giuridiche.

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale



I PRINCIPI GENERALI

art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale.

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Gli atti di natura tributaria emessi dal comune che devono essere notificati sono:

Gli avvisi di accertamento

Le cartelle esattoriali

Le ingiunzioni fiscali

Gli atti di autotutela



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

AVVISI DI ACCERTAMENTO

- devono essere notificati poiché sono provvedimenti amministrativi
In applicazione dell'art. 10 L. 165/99
- possono essere notificati mediante il servizio postale direttamente dagli uffici emittenti in applicazione degli articoli 12 e 14 della legge n 89/82
- è ritenuto applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento l'art. 60 del D.P.R. 600/73



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Art. 60 Dpr 600/73

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli , con le seguenti modifiche: articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

- a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Art. 60 Dpr 600/73

d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano....

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cpc , in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

.....
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150, e 151 del codice di procedura civile non si applicano.



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Art. 1 comma 161 Legge 296/06

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Soggetti abilitati alla notifica degli avvisi di accertamento

- ufficiale giudiziario art. 137 e ss cpc
- messo comunale art. 10 L. 265/99, art. 60 dpr 600/73
- messo comunale tributario art 1 comma 158 L. 296/06
- agente postale in qualità di agente notificatore art. 148 cpc, art 14 L. 890/82
- agente postale ordinario art. 1 comma 161 L. 296/06

fi IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO

Art. 1 comma 158 legge 296/06

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori



IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO

Art. 1 comma 159 legge 296/06

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità



IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO

Art. 1 comma 160 legge 296/06

Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Cartella esattoriale art. 26, comma 1, del D.P.R. n° 602/73

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda




LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Cartella esattoriale

art. 26, comma 1, del D.P.R. n° 602/73:

La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.




LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Cartella esattoriale

art. 26, comma 1, del D.P.R. n° 602/73:

Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Cartella esattoriale

art. 26, comma 1, del D.P.R. n° 602/73:

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910 art. 2

L'ingiunzione....è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

Si tratta di provvedimento amministrativo, quindi è applicabile l'art. 10 L. 265/99

E' pienamente competente il messo comunale tributario art 1 comma 158 L. 296/06,

E' utilizzabile direttamente il servizio postale direttamente ex art 14 L. 890/82



LA LEGGE 890

Art. 14 legge 890/82

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre , e 60 del , nonche' le altre 1973, n. 602 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta



LA LEGGE 890

La procedura di consegna

La prova dell'avvenuta notificazione è rappresentata dall'avviso di ricevimento della raccomandata (con firma del consegnatario ed espressa indicazione della sua qualità, se soggetto diverso dal destinatario).

Se il destinatario non è trovato presso il domicilio fiscale, la consegna va effettuata nel seguente ordine:

- a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa (purché non minore di 14 anni o non manifestamente affetta da malattia mentale) ovvero al servizio del destinatario;
- se mancanti, al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da un rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.



LA LEGGE 890

La procedura di consegna

L'agente postale è tenuto ad indicare sia nel registro di consegna che nell'avviso di ricevimento, accanto alla firma, la qualità della persona che ha ricevuto il piego

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.



LA LEGGE 890

La procedura di consegna

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.



I VIZI DELLA NOTIFICA

Art 160 cpc

La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (c.p.c. 137, 138, 139,146), o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data (c.p.c. 148) salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 156 cpc

Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.

Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (c.p.c. 121).

La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.



I VIZI DELLA NOTIFICA

Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 12051 del 6 marzo 2008

La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore.

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di "provocatio ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le "norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile", così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.



I VIZI DELLA NOTIFICA

Notifica inesistente

Corte di Cassazione sentenza n. 4806/1988

“una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando l’atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni”



I VIZI DELLA NOTIFICA

Notifica alla persona giuridica art 145 cpc

Cass. civ. Sez. V, 24/01/2013, n. 1668

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previste per le persone irreperibili dall'art. 140 c.p.c., ma, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.



I VIZI DELLA NOTIFICA

Notifica alla persona giuridica art 145 cpc

Cass. civ. Sez. V, 05/12/2012, n. 21817

Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione



I VIZI DELLA NOTIFICA

Notifica alla persona giuridica art 145 cpc

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 13/09/2011, n. 18762

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante.



I VIZI DELLA NOTIFICA

La notifica a mezzo raccomandata Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.



I VIZI DELLA NOTIFICA

La notifica a mezzo raccomandata

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18251

In tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi dell'art. 26, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il "dies a quo" della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.



I VIZI DELLA NOTIFICA

La notifica a mezzo raccomandata
Cass. civ. Sez. V, 17/01/2013, n. 1091

E' pienamente legittima la notifica "diretta" della cartella ad opera dell'agente della riscossione mediante il servizio postale. Pertanto, è destituita di fondamento la tesi del contribuente, secondo cui in assenza della mediazione di un agente notificatore, la notificazione dovrebbe considerarsi in ogni caso inesistente.

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 28/05/2013, n. 13278

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che, laddove dalla sola annotazione dell'agente postale non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.



I VIZI DELLA NOTIFICA

La notifica a mezzo raccomandata

Cass. civ. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2922

Qualora il Legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al c.d. servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale. Da ciò ne deriva che, laddove siffatto adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che si tratti di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel caso i cui la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata



I VIZI DELLA NOTIFICA

La notifica mediante deposito
Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11993

ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi [dell'art. 140 c.p.c.](#), è necessario che il notificante compri l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza) (v., in tal senso, Cass. 7809/10, 4748/11). Non è, infatti, più sufficiente a tal fine - come pure aveva ritenuto un consolidato indirizzo di questa Corte - la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 458/05, Cass. 1180/06, 4310/07).

Grazie per l'attenzione

Enrico Cecchin

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube